

Ordinanza del 15 giugno 2018

– Giudice designato: dott. Raffaele Del Porto

L'art. 2476, primo comma, c.c. contiene una definizione dei presupposti e limiti della responsabilità, che pone sull'amministratore l'onere probatorio dell'assenza di colpa nella determinazione dell'atto e del conseguente pregiudizio patrimoniale, senza possibilità di un generico richiamo all'assenza di deleghe operative.

In sede cautelare, la quantificazione del danno imputabile alla *mala gestio* degli amministratori risente della natura sommaria della cognizione che le è propria, sicché deve ritenersi idoneo, a tali fini, l'approssimativo riferimento all'incremento del *deficit* patrimoniale conseguente all'indebita prosecuzione dell'attività in costanza di perdita del capitale sociale.

Il breve periodo di permanenza nella carica, la preclusione al ricorso allo strumento di cui all'art. 2409 c.c., nonché di quello di cui all'art. 2485, secondo comma, c.c. (non essendo ancora emersa, alla data di cessazione dalla carica, la perdita del capitale sociale), valgono ad escludere la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* ai fini della concessione della misura cautelare del sequestro conservativo ai danni del sindaco della s.r.l. poi fallita, a fronte dell'accertamento della responsabilità risarcitoria di cui all'art. 2476 c.c.

Non sussiste reale incompatibilità tra l'intervenuta ammissione al passivo del credito del sindaco per il proprio compenso con l'accertamento del credito risarcitorio vantato dalla curatela nei confronti del medesimo sindaco per l'omesso, adeguato controllo sulla gestione della società (nel

difetto di identità del “bene della vita” oggetto delle pronunce).

Ai fini della concessione della misura cautelare del sequestro conservativo, la quantificazione dei danni addebitabili ai sindaci di s.r.l. poi fallita per l'indebita prosecuzione dell'attività sociale può essere equitativamente determinata tenendo conto della tempistica di un ipotetico intervento (tempestivo ed appropriato).

Ai fini della concessione della misura cautelare del sequestro conservativo, l'esistenza di polizze assicurative stipulate dai sindaci non vale ad escludere, in punto di diritto, la sussistenza del *periculum in mora*, in quanto la sussistenza di tale presupposto deve essere valutata con esclusivo riferimento al complesso degli elementi, di natura soggettiva e oggettiva, relativi a ciascun soggetto responsabile.

Principi espressi in ipotesi di parziale accoglimento della domanda cautelare di sequestro conservativo formulata dal curatore di una s.r.l. ai danni degli amministratori e dei sindaci della società poi fallita a fronte dell'accertamento della responsabilità risarcitoria dei medesimi in conseguenza di atti di natura distrattiva.

[Ord. 15.6.2018](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)